

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 519

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato RIZZETTO

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei centri per l’impiego

Presentata il 17 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai annoso il dibattito sulla necessità di riformare e di rendere più efficienti i centri per l’impiego, i cui servizi sono spesso carenti e non idonei a rispondere all’esigenza occupazionale. L’offerta e la domanda di lavoro stentano a incrociarsi e una moltitudine di posti rischiano di rimanere scoperti: circa 200.000 su 970.000 secondo il rapporto Excelsior-Unioncamere.

Gli insufficienti risultati delle politiche attive sono dovuti proprio alla tradizionale inefficacia di questi enti pubblici alla quale non si è riusciti a riparare neanche con la nuova disciplina prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, intervenuto proprio sulla *governance* delle politiche attive del lavoro.

Sono circa 500 sul territorio nazionale i servizi per l’impiego pubblici, per un totale di 9.000 addetti, tuttavia, solo il 3,1 per cento degli occupati dichiara di aver trovato un posto attraverso tali strutture. Una

percentuale ben diversa rispetto alla media europea che è del 9,4 per cento e lontana da quanto succede in Francia e in Germania dove trova lavoro con successo, rispettivamente, il 6,7 per cento e il 10,5 per cento di chi cerca lavoro. Le criticità rilevate nelle procedure dei centri per l’impiego dipendono, in particolare, dall’assenza di idonei *standard* minimi di prestazione dei servizi, nonché dalla mancanza di una chiara definizione delle competenze che il personale deve possedere per erogare servizi orientati alla persona, che deve essere sostenuta nelle difficili e diverse fasi di transizione del proprio percorso professionale e lavorativo. Comporre e gestire un insieme di sistemi e di procedure destinati al supporto e all’orientamento al lavoro può essere definita l’attività cardine dei servizi pubblici per l’impiego, che devono essere in grado di supportare adeguatamente i molteplici passaggi caratterizzanti la vita professionale degli individui e di

realizzare progressivamente una flessibilità del mercato, attraverso la fornitura personalizzata di servizi miranti a ridurre il più possibile il tempo di permanenza delle persone nella rischiosa condizione di inattività e di esposizione al lavoro sommerso. Tali attività, che hanno lo scopo di orientare l'individuo e di stabilire un progetto per il reinserimento al lavoro, devono essere svolte esclusivamente da personale in possesso di idonee competenze. A tale riguardo, sono interessanti i dati emersi dal Rapporto di monitoraggio sui servizi per l'impiego 2015 dell'allora ISFOL dal quale emergeva, in merito ai livelli di istruzione del personale operativo dei centri per l'impiego, che il tasso di laureati era pari solo al 27,1 per cento, che coloro che avevano conseguito un diploma erano 6 su 10, mentre si rilevava un 16 per cento fra quanti possedevano al massimo la licenza di scuola media o secondaria di primo grado. Da sottolineare è inoltre che i tassi più alti di laureati erano da attribuire agli assunti con contratto a tempo determinato e di collaborazione, sia se si considerava la media nazionale che i dati relativi alle singole aree geografiche. All'esigenza di garantire che i servizi dei centri per l'impiego siano erogati da personale competente, si aggiunge la necessità di definire procedure idonee al raccordo con gli altri operatori pubblici e privati del tessuto territoriale in cui opera il singolo centro. Dinanzi a tale quadro, la presente proposta di legge si pone come obiettivo fondamentale quello di adottare misure di riforma che agiscano sulla qualità dei servizi offerti dai centri per l'impiego, nell'ambito dei quali il personale deve essere in grado di favorire efficacemente l'incontro tra offerta e domanda di lavoro garantendo *standard* minimi di prestazioni nonché il raggiungimento di obiettivi, anche attraverso misure incentivanti. L'azione di miglioramento delle prestazioni rese dai servizi per l'impiego comporta altresì la previsione di un'attività di monitoraggio che offra le informazioni necessarie a misurare l'efficienza e la qualità degli interventi erogati.

Nel dettaglio, all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono aggiunti i commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Il comma 2-*bis* stabilisce che la ricerca e la selezione del personale siano considerate attività principali dei centri per l'impiego. Il personale selezionato deve essere proposto a tutti i datori di lavoro che vengono espressamente indicati. Nell'ottica di dare maggiore impulso all'attività di comunicazione svolta dai centri per l'impiego, con il nuovo comma 2-*bis* si stabilisce che i centri per l'impiego costituiscano una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni.

Con il comma 2-*ter*, sul presupposto che la natura delle prestazioni rese dagli uffici pubblici in questione richiede un monitoraggio e una valutazione delle stesse per garantire *standard* di qualità almeno sufficienti, si dispone che i centri per l'impiego predispongano apposite procedure atte a verificare la conformità delle prestazioni erogate ai livelli di qualità.

Viene poi inserito un nuovo articolo 18-*bis* al decreto legislativo n. 150 del 2015 che individua i requisiti che deve possedere il personale che effettua le interviste periodiche, i colloqui di orientamento nonché il servizio di ricerca e selezione, poiché è sorta l'esigenza di individuare un profilo professionale specifico, considerando che il bilancio delle competenze, l'orientamento del personale e i servizi collegati per reintrodurre un soggetto nel mondo del lavoro devono essere svolti da soggetti che hanno specifiche competenze nel settore della formazione o della gestione delle risorse. Di contro, molto spesso si è infatti verificato che tali servizi siano stati erogati da personale non qualificato; pertanto, al comma 2 del medesimo articolo 18-*bis* è prevista l'erogazione di un contributo pubblico per il conseguimento di uno dei titoli abilitanti previsti per coloro che già prestano servizio in un centro per l'impiego. Viene inoltre stabilito che la contrattazione collettiva possa attribuire un incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere a coloro che svolgono il servizio di

ricerca e selezione, considerata l'importanza di tale funzione che consente l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Al comma 3 del nuovo articolo 18-*bis*, ritenendo di dover stimolare il personale al raggiungimento di specifici e concreti risultati, è stata prevista un'indennità commisurata agli obiettivi di risultato preventivamente stabiliti attraverso un piano di *budget* per il personale che svolge attività di ricerca e di selezione dei candidati ritenuti idonei a soddisfare l'offerta di lavoro e che vengono ricollocati sul mercato del lavoro. Sono esclusi dal computo delle assunzioni utili per la determinazione dell'indennità di risultato i lavoratori stagionali in agricoltura poiché l'avviamento di tali rapporti

stagionali è realizzato in via routinaria ed è determinato dalle variabili esigenze della produzione agricola.

Infine, l'articolo 2 della proposta di legge, in un'ottica di riduzione dei costi pubblici, prevede che i centri per l'impiego che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, non sono riusciti a collocare una percentuale di lavoratori equivalente alla media nazionale degli avviamenti effettuati dal totale dei centri per l'impiego ridotta del 5 per cento, sono soppressi e le loro funzioni sono trasferite ai centri per l'impiego territorialmente più prossimi nell'ambito del territorio provinciale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive).

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

2-ter. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni »;

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — *(Personale dei centri per l'impiego).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le prestazioni erogate dai centri per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.

2. Per il personale già operante presso i centri per l'impiego non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la coper-

tura dei costi necessari al loro conseguimento.

3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.

4. Al personale dei centri per l'impiego è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione del numero dei lavoratori iscritti che sono stati collocati. Essa spetta nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo ».

ART. 2.

(Soppressione dei centri per l'impiego inefficienti).

1. I centri per l'impiego che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono riusciti a collocare una percentuale di lavoratori equivalente alla media nazionale degli avviamenti effettuati dal totale dei centri per l'impiego ridotta del 5 per cento, sono soppressi e le loro funzioni sono trasferite ai centri per l'impiego territorialmente più vicini nell'ambito del territorio provinciale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0009210